



COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

Provincia di Fermo

ATTESTAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 40-BIS COMMA 1

D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165

Verbale n. 15 del 05 dicembre 2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE (FM)

premesso di aver ricevuto dal Comune di Sant'Elpidio a Mare copia della determinazione n. 1472 del 15/11/2022 del responsabile del servizio finanziario sulla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 e adeguamento risorse per il trattamento economico accessorio delle posizioni organizzative;

visto il disposto dell'art. 239 del Decreto legislativo 08.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 DEL 29/12/2021 con cui è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2022 - 2024 e dato atto che le risorse che finanziano il fondo risorse decentrate per l'anno 2022 nonché il trattamento accessorio delle posizioni organizzative sono previste a carico del capitolo 322 e delle relative articolazioni 322/3, 322/6, 322/7, 322/10, 322/12, 322/13, 322/16, 322/19, 322/20, 322/21, 322/22, 322/23, 322/24, 322/25;

preso atto che le modalità di determinazione delle risorse decentrate sono regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;

visto l'art. 40, comma 3-quinquies del decreto legislativo n.165/2001 citato, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

visto l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato: *"omissis... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...omissis"*;

Visto l'art. 33, comma 2, del decreto legge 30.04.2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2020, n.58, che testualmente dispone: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.....Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio procapite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

Visto il DM 17.04.2020 che stabilisce che, per i Comuni, le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute al parzialmente riportato art. 33, comma 2, del decreto legge n.34/2019 trovano applicazione dal 20.04.2020 e che, in particolare, offre, in materia, il seguente chiarimento: *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

Richiamata la successiva Circolare Ministeriale sul predetto DM che, in riferimento a quest'ultimo punto, specifica: *“ciò significa che il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato art. 33 del D.L. 34/2019”*;

vista e richiamata la certificazione relativa al fondo 2017 rilasciata dall'Organo di Revisione il 25.02.2019, con la quale ha certificato l'importo consolidato delle risorse stabili in € 262.223,88;

dato atto, quindi, che, al momento, l'importo consolidato di cui al riportato comma 1 dell'art. 67 CCNL che dovrà restare *“confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”* rimane di € 262.223,88, salva diversa certificazione da parte di questo Collegio;

rilevato inoltre che, ai sensi dello stesso art. 67, comma 2, l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

- a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, risultato pari ad € 6.572,80;
- b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tale importo è risultato pari ad € 4.723,14;
- c) di un importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; tale importo, esattamente rispondente agli ammontari della RIA e degli assegni ad personam di cui all'art.29, comma 4, del CCNL del comparto Regioni/Autonomie Locali del 22.01.2004, confluiti stabilmente a seguito delle cessazioni 2017-2018-2019-2020-2021, ha raggiunto € 5.286,48 (€ 283,01 – cessati anno 2017, + 2.218,45 – cessati anno 2018 + 1.614,73 – cessati anno 2019 + euro 1.110,46 – cessati anno 2020 + € 59,83 cessati anno 2021);
- d) di un importo corrispondente ad € 11.171,36, quale parte destinata alla componente di parte stabile del fondo ai sensi dell'art.67, comma 5, lett.a), dell'incremento apportato a seguito dell'aumento del

limite del salario accessorio 2016 riferito al fondo per la contrattazione integrativa stabilito ai sensi dell'art.33, comma 2, del D.L. n.34/2019 (da 234.794,44 ad € 248.406,44 = € 13.612,00). Di tale somma, è risultato da devolvere alla parte stabile l'82,07% (€ 11.171,36) proporzionalmente all'incidenza delle risorse stabili del fondo 2018. Sarà illustrato più avanti come, invece, confluisce al fondo la parte destinata alla componente di parte variabile (€ 2.440,64 = 17,93%).

Rilevato, quindi, che la parte stabile (o componente stabile) del fondo 2022, viene ad ammontare ad € 289.977,66, come, in sintesi, illustrato nella tabella che segue:

**Fondo risorse decentrate 2022 - CCNL comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 - Art.67, comma 1 e 2
Componente stabile**

Art.67, comma 1	Unico importo consolidato 2017	€ 262.223,88
Art.67, comma 1, lett.a)	Importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità in servizio al 31.12.2015	€ 6.572,80
Art.67, comma 2, lett.b)	Rideterminazione per incrementi stipendiali CCNL	€ 4.723,14
Art.67, comma 2, lett.c)	RIA e assegni ad personam personale cessato dal servizio anno precedente	€ 5.286,48
Art.67, comma 5, lett.a)	Incremento dotazioni organiche	€ 11.171,36
Importo complessivo		€ 289.977,66

Visto che il comma 3 del citato art. 67 prosegue con l'elencazione degli importi di natura variabile che possono aumentare il fondo delle risorse decentrate di anno in anno e dato atto che, a tal fine, per l'anno 2022, si riepiloga nella tabella che segue

**Fondo risorse decentrate 2022 - CCNL comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 - Art.67, comma 3
Componente variabile "**

Art.67, comma 3, lett.a)	Art. 43 legge n. 449/1997 – Entrate conto terzi o utenza o sponsorizzazioni	€3.000,00
Art.67, comma 3, lett.c)	Altre disposizioni di legge: - piano casa – Legge Regionale Marche n.22/2009, valido fino al 31.12.2020 (L.R. n. 08/2018) – DGC n. 236 del 16.10.2018	€3.000,00
Art.67, comma 3, lett.d)	Frazioni di RIA anno precedente	€ 0,00
Art.67, comma 3, lett.f)	Messi notificatori (Art.54, CCNL comparto Regioni/Autonomie Locali del 14.09.2000)	€ 1.000,00
Art.56 - quater comma 1,lett.c (Art.67, comma 3, lett.i, comma 5, lett.b)	Nuovi servizi e riorganizzazione senza aumento dotazione organica (Proventi derivanti da sanzioni per violazione Codice della Strada per l'erogazione di incentivi monetari collegati ad obiettivi di potenziamento di servizi di controllo per la sicurezza urbana e stradale/ risorse per conseguimento obiettivi di performance	€ 31.376,73
Art.67, comma 3, lett.c)	Quote per incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016	€ 20.000,00
Art.67, comma 3, lett.c)	Quote per incentivi alla progettazione ad esaurimento di cui all'art. 92, commi 5-6 del decreto legislativo n. 163/2006	€ 0,00
Art. 70-ter	Oneri per compensi Istat	€ 4.235,40
Art. 32, commi 40 e 41 del D.L. n. 269/2003	Istruttore delle domande di concessione o di autorizzazione edilizie in sanatoria allo stato pendenti (Corte dei Conti Toscana n. 70/2018) (DGC n. 245 del 31.12.2019)	€ 12.000,00
Art. 1, comma 1091, Legge n.145/2018	Trattamento accessorio personale dipendente addetto al recupero IMU/TARI (DGC n. 162 del 16.10.2020)	€ 12.000,00
Art. 67, comma 4, 1,2%	1,2% Monte salari 1997	€ 22.937,20
Importo complessivo		€ 109.549,33

Fondo risorse decentrate 2022 - CCNL comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 - Art.67

Componente stabile - art.67, commi 1 e 2	€ 289.977,66
Componente variabile — art.67, comma 3	€ 109.549,33
Totale fondo	€ 399.526,99

Apportata la decurtazione, ormai consolidata e a suo tempo certificata, nell'ammontare di € 67.702,04 dall'Organo di revisione contabile di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 a carico alle risorse stabili;

Fondo risorse decentrate 2022- Sintesi costituzione

Totale risorse stabili	€ 289.977,66
Totale risorse variabili	€ 109.549,33
Decurtazioni	
Art. 1, comma 456, legge n.143/2013	- € 67.702,04
Art.23, comma 2, decreto legislativo n. 75/2017	- € 20.887,17
Importo fondo	€ 310.937,78


CERTIFICA

- la regolare costituzione del fondo risorse decentrate 2021 ed il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 con riferimento alle sue componenti;
- la compatibilità dei costi derivanti dal CCI proposto e la conformità degli stessi ai vincoli di legge e di bilancio.

Monte San Giusto, lì 02 dicembre 2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rag. Elsa Corpetti



Dott. Luigi Scaloni



Dott.ssa Marina Diomedi

